

STATUTO

Art. 1 (Denominazione, natura e sede)

È costituita, in conformità del Codice Civile e della Legge n° 49 del 26 febbraio 1987 nonché del Dlgs 117/2017, l'Associazione denominata "COSV - Coordinamento delle Organizzazioni per il Servizio Volontario Ente del Terzo Settore" e con denominazione abbreviata "COSV ETS" (di seguito la "Associazione") già Organizzazione Non Governativa ai sensi dell'articolo 28, legge 26 febbraio 1987, n. 49.

L'Associazione è una Organizzazione Non Governativa per la cooperazione internazionale allo sviluppo. La sede legale è in Milano. La variazione della sede legale all'interno dello stesso comune non costituisce modifica statutaria. L'Associazione potrà istituire e sopprimere sedi operative, sedi secondarie, sezioni staccate, rappresentanze, delegazioni, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle leggi vigenti sia in Italia sia all'estero.

Art. 2 (Finalità)

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale. L'Associazione ha come scopo istituzionale quello di promuovere, nella più ampia considerazione delle opinioni dei suoi aderenti, il rispetto delle libertà fondamentali, dei diritti, dell'indipendenza politica ed economica, dello sviluppo equo e sostenibile e dell'autodeterminazione dei popoli e degli individui, uniformandosi ai principi esposti nella Carta delle Nazioni Unite. L'Associazione realizza iniziative di cooperazione allo sviluppo, di aiuto umanitario, di educazione multiculturale, di formazione e informazione in Italia e all'estero e ogni altra iniziativa idonea a raggiungere tali obiettivi.

Art. 3 (Attività)

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

Art. 5 Punto n): svolgere attività di cooperazione allo sviluppo in favore dei paesi in via di sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125, e successive eventuali modifiche.

Art. 5 punto e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

Art. 5 punto i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

Art. 5 punto k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale;

Art. 5 punto l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

Art. 5 punto o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;

Art. 5 punto r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

Art. 5 punto v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

Art. 5 punto w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti.

Al fine del perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione, nell'ambito delle attività d'interesse generale in via esemplificativa e non esaustiva:

- 1 - promuove e favorisce l'operato di organizzazioni, enti e persone che, in Italia e all'estero, lavorano nel campo della cooperazione allo sviluppo e per la solidarietà tra i popoli, allo scopo di attuare una migliore e sempre più efficace cooperazione, promuovendo, con reciproco vantaggio, rapporti di equo scambio tra i popoli in campo culturale, sociale ed economico;
- 2 - favorisce con attività ed interventi le iniziative di autosviluppo dei popoli dei paesi in via di sviluppo, nel rispetto della loro autonomia politica, economica e culturale, utilizzando adeguati strumenti di intervento;
- 3 - interviene nei casi di catastrofe di origine naturale o umana ed in altre situazioni di emergenza;
- 4 - sostiene le scelte di libertà dei popoli oppressi, l'autodeterminazione e l'autosufficienza economica dei popoli liberi, con la solidarietà e il contributo culturale, politico e materiale;
- 5 - promuove in Italia e all'estero iniziative per l'informazione sul sottosviluppo e per l'educazione allo sviluppo;
- 6 - realizza iniziative di formazione in Italia e all'estero

7 - compie ogni altra attività ritenuta strumentale alle finalità istituzionali anche tramite la partecipazione a società commerciali nella misura e nelle modalità consentite dalla legge.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo. L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 4 (Soci)

Sono soci coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche e di enti privi di personalità giuridica, nella persona di un rappresentante designato con apposita deliberazione dell'ente interessato. Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione, il Codice di Comportamento e i suoi regolamenti e di impegnarsi per la realizzazione degli scopi sociali. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberando l'iscrizione nel registro dei soci o il diniego. Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri. Ciascun socio, in particolare, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. I soci sono tenuti a versare il contributo annuale deliberato dall'Assemblea, nel termine da essa stabilito. Tale

contributo non è trasferibile e non è in alcun caso collegato alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale

Ogni associato purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi qual e candidato per gli organi dell'Associazione.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione entro un mese dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio direttivo.

La qualità di socio si perde per decesso, recesso o esclusione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consiglio Direttivo per iscritto, con qualsiasi mezzo che ne attesti la ricezione, ed ha effetto allo scadere dell'anno in corso. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Art. 5 (Organi dell'Associazione) Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Direttore Generale;
- l'Organo di controllo e/o revisione, se nominati o previsti per legge. Art. 6 (L'Assemblea)

Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il programma generale delle attività;
- d) approva il bilancio consuntivo, preventivo e quando previsto dalla legge il bilancio sociale;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote associative annuali.
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Funzionamento della Assemblea degli Associati:

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio consuntivo e preventivo e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie

e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa. L' avviso di convocazione, che deve indicare giorno, luogo e ora della riunione e l'ordine del giorno, è inviato individualmente per iscritto ai soci, anche a mezzo posta elettronica, almeno otto giorni prima della data stabilita (tre in caso di urgenza) con modalità tali da assicurarne la conoscenza, ed è reso pubblico nella sede sociale.

Le Assemblee si riuniscono presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, di scambiare documentazione e di votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa.

Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 7 (Presidente e Vice Presidente)

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i Soci. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente:

- a) vigila e verifica che le attività dell'Associazione siano coerenti con i fini previsti dal presente statuto
- b) esercita la funzione di indirizzo e di sorveglianza secondo quanto stabilito dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- c) cura, con il Direttore Generale, i rapporti con le istituzioni, gli enti, le organizzazioni e le reti di riferimento dell'organismo;
- d) convoca e presiede l'Assemblea;
- e) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;

Il Vice-Presidente, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di tre fino ad un massimo di sette componenti, compreso il Presidente. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive. I Consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro

unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma. 6, art. 26 del Codice del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e, in ogni caso, almeno 4 volte all'anno. È convocato mediante lettera o Email contenente l'ordine del giorno, inviati 3 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, in caso d'urgenza il giorno prima dell'adunanza.

L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal VicePresidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale.

Il Presidente e il Segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, di scambiare documentazione e di votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Compiti e funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:

- il dover conferire il mandato della legale rappresentanza al Direttore Generale
- deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea nel rispetto di quanto previsto dall'art.13 e dell'art.87 del D.lgs n.117/2017;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti e organizzazioni, sia pubbliche sia private, che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti scelti tra i soci;
- nominare il Direttore Generale, anche tra i propri componenti;
- Conferire, anche a terzi, poteri specifici per il compimento di singoli atti.

- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando le attività e autorizzando la spesa.

Art. 9 Il Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dai membri del Consiglio Direttivo già eletti dall'assemblea dei soci ai sensi del presente Statuto. Egli è scelto sulla base della verifica delle qualità e competenze necessarie e dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, anche tra persone esterne all'associazione.

Il Consiglio Direttivo conferisce al Direttore Generale la delega dei poteri previsti dal presente statuto, deliberandone eventuali limitazioni.

Qualora ricorressero gravi motivi il consiglio Direttivo può revocarlo. In caso di grave e prolungato impedimento del Direttore generale, il Consiglio ne nomina un sostituto, anche in via temporanea, con gli stessi requisiti del Direttore generale.

Il Direttore Generale

- a) ha la rappresentanza legale dell'Associazione;
- b) dirige e coordina nel quadro dei programmi approvati e con vincolo di bilancio l'attività dell'Associazione;
- c) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo qualora non sia un componente dello stesso;
- d) assicura la corretta gestione amministrativa ed economico-contabile;
- e) predispone la proposta di bilancio preventivo e consuntivo;
- f) cura, con il Presidente, i rapporti con le istituzioni, gli enti e le organizzazioni nazionali e internazionali di cui all'art. 3;
- g) dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- h) è responsabile del personale.
- i) provvede, in conformità agli indirizzi approvati dal Consiglio Direttivo, all'assunzione del personale e a tutti i provvedimenti relativi;
- l) In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli al Consiglio stesso entro 30 giorni.
- m) esercita tutti i poteri eventualmente conferitigli dal Consiglio di Amministrazione
- n) può conferire delega a terzi per singoli atti di sua competenza.

Il Direttore Generale può nominare inoltre, a supporto della propria attività e nel limite delle competenze che intende delegare, uno o più Direttori.

Tale nomina deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo nella riunione immediatamente successiva alla nomina.

Art. 10 (Organo di Controllo)

L' Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L' organo di controllo esercita inoltre compiti di

monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 11- Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è un istituto previsto dal Decreto legislativo 231 del 2001, che disciplina la responsabilità amministrativa degli Enti per reati commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio.

La Associazione si può dotare di tale modello di organizzazione e controllo per la prevenzione dei reati previsti dal succitato decreto e per non essere soggetta a sanzioni che coinvolgano il patrimonio dell'Ente.

L'Organismo di Vigilanza, qualora istituito, composto da soggetti professionisti esterni, è un soggetto indipendente di controllo e verifica della piena attuazione del modello di organizzazione e controllo, nonché del codice etico.

Art. 12 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 13 (Patrimonio e bilancio)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati nazionali ed internazionali, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all' art. 6 del Codice del Terzo settore ed ogni altra entrata espressamente prevista dalla legge.

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L' associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. L' associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio o secondo le deroghe previste dalle procedure del Ministero degli Affari Esteri e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con apposito Decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.Lgs. n.117/2017. Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 14 (Libri sociali)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- a. il libro degli associati;
- b. il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;

e. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo.

I libri di cui alle lettere a), b), c) e d) sono tenuti a cura del Consiglio direttivo. Il libro di cui alla lett. e) o di eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

Art. 15 (Scioglimento e devoluzione)

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. Deliberato lo scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45 co. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro/i ente/i del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 16 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione, nonché dalla normativa specifica di settore.